



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI E
PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

N. 300/A/1/38533/144/5/20/3

Roma, 3 dicembre 2008

OGGETTO: Tolleranza da applicare agli accertamenti della velocità media effettuati in ambito autostradale con sistema TUTOR in uso alla Polizia Stradale.

- ALLA PREFETTURA
UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO

VITERBO

E, per conoscenza,

- AL DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E
TERRITORIALI
Direzione Centrale per l'Amministrazione Generale e per gli
Uffici Territoriali del Governo ROMA
- AL COMPARTIMENTO POLIZIA STRADALE
ROMA

Questa Direzione ha avuto notizia di una pronuncia del Giudice di Pace di Viterbo (sentenza n. 3641 del 15 ottobre 2008) con la quale quell'A.G. ha archiviato un verbale di contestazione redatto dalla Polizia Stradale con il sistema di accertamento della velocità media denominato TUTOR, in uso in alcuni tratti autostradali.

Con la predetta pronuncia, che si allega in copia, il Giudice di Pace ha ritenuto che la tolleranza da applicare agli accertamenti della velocità media dei veicoli realizzati con il sistema TUTOR sia superiore al 5% previsto dalle vigenti norme per gli altri strumenti di misura della velocità.

In proposito, sulla base della vigente normativa dell'art. 345 Reg. C.d.S e del DM 29.10.1997 relativo all' approvazione di prototipi di apparecchiature per l'accertamento dell'osservanza dei limiti di velocità e loro modalità di impiego, si ritiene invece assolutamente evidente che la



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI E
PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

percentuale di tolleranza a favore dell'utente, anche per gli accertamenti effettuati con il sistema TUTOR, sia pari al 5% con un minimo di 5 Km/h.

Infatti, le richiamate disposizioni normative si riferiscono a tutte le apparecchiature utilizzate per l'accertamento della velocità dei veicoli, senza fare assolutamente distinzione tra apparecchiature destinate a misurare la velocità istantanea e strumenti per il calcolo della velocità media.

Invero, secondo la volontà del legislatore, la concessione della predetta tolleranza a favore dell'utente non sembra essere legata alla tolleranza strumentale degli apparecchi ma alla necessità di tener conto della condotta dell'utente che può essere condizionata dalla possibile imprecisione degli strumenti di misura dei veicoli (tachimetri).

La riduzione progressiva (5, 10 o 15% in base alla velocità) prevista dal comma 3 dell'art. 345 Reg. C.d.S può essere applicata solo per misure effettuate attraverso i dati contenuti sui biglietti autostradali e cioè con metodi empirici di calcolo diversi dagli apparecchi di misura.

Al sistema TUTOR, perciò, essendo regolarmente approvato dal Ministero dei Trasporti secondo le disposizioni del comma 1 del richiamato art. 345 Reg. C.d.S, si applicano le disposizioni del DM 29 ottobre 1997 secondo cui, in sede di approvazione delle apparecchiature per l'accertamento dell'osservanza dei limiti di velocità è previsto che al valore di velocità rilevato sia applicata una riduzione pari al 5%, con un minimo di 5 km/h.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI E
PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

Quanto sopra premesso, si prega codesta Prefettura di voler valutare l'opportunità di proporre appello avverso sentenze dello stesso tenore che dovessero essere emesse da quel Giudice nell'ambito dei giudizi di opposizione avverso verbali di contestazione emessi per violazioni dell'art. 142 C.d.S, accertate mediante sistemi di rilevamento della velocità media denominati TUTOR.

IL DIRETTORE CENTRALE
Rosini